

N. C.P. 23/2016



## TRIBUNALE DI LIVORNO

### sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

d.ssa Emilia Grassi

Presidente

dott. Gianmarco Marinai

Giudice relatore

dott. Luigi Nannipieri

Giudice

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. 23/2016 di [REDACTED]

con Commissario Giudiziale Paolo Ferracci

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.1.2018, ha emesso il seguente

#### DECRETO

Con ricorso depositato il 28.11.2016, [REDACTED]

[REDACTED] ha proposto ai creditori un concordato preventivo prenotativo ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.fall..

Con decreto del 1.12.2016 questo tribunale ha concesso il termine (poi prorogato su istanza del debitore) per il deposito della proposta e del piano, e ha nominato il commissario giudiziale.

Depositata la proposta e il piano in data 27.4.2017, poi integrato a seguito di richiesta ex art. 162 l.fall., il tribunale, con decreto 11.5.2017, ha ammesso il debitore al concordato preventivo.

Esperita una serie di procedure competitive ex art. 163-bis l.fall., all'esito dell'adunanza svoltasi in data 8.11.2017 (e del decorso dei venti giorni successivi, a norma dell'art. 178 u.c. l.fall.), hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti crediti pari al 59,77 %, mentre ha dato voto contrario solo il creditore CR Firenze.

Il concordato preventivo, pertanto, è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 l.fall..

Il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 180 l.fall. è stato pubblicato a norma dell'art. 17 l.fall. e notificato al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.



Il Commissario ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria.

Oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, non vi sono altri soggetti costituiti.

La procedura si è regolarmente svolta (risultano rispettate le prescrizioni previste nel decreto di ammissione alla procedura con particolare riferimento al deposito delle somme previste a titolo di acconto delle spese di procedura nonché i tempi indicati nella stessa; non risultano effettuati atti non autorizzati ai sensi dell'art. 167 L.F. così come non risultano esser stati commessi, dopo l'ammissione al Concordato, atti in frode alle ragioni dei creditori).

Il concordato consiste, in parte, nella cessione dei beni e nella proposta non è disposto nulla in ordine alle modalità della liquidazione e che dunque occorre nominare un comitato dei creditori ed un liquidatore, affinché quest'ultimo proceda alla liquidazione con le modalità di cui in dispositivo.

#### P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- omologa la proposta di concordato preventivo di [REDACTED] alle condizioni indicate nel ricorso;
- nomina liquidatore la d.ssa Francesca Ricciardi, che provvederà ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 490 c. 1 c.p.c. entro il termine di 30 giorni;
- nomina il seguente comitato dei creditori: [REDACTED]
  - per quanto non specificamente previsto dalla proposta approvata e fermo restando che, per quanto qui non disciplinato, si applica la normativa dettata in tema di fallimento, dispone che la liquidazione avvenga secondo le seguenti modalità:
    1. il liquidatore procederà come primo adempimento a depositare in cancelleria una ricognizione, senza particolari formalità, dell'attivo e del passivo, dandone comunicazione al commissario giudiziale e al comitato dei creditori.
    2. le eventuali azioni o costituzioni in giudizio, previa acquisizione del parere favorevole del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dovranno essere autorizzate dal giudice delegato, che provvederà anche a liquidare i compensi ai legali e agli ausiliari, su parere di congruità del commissario giudiziale.



3. il liquidatore depositerà un piano di liquidazione dell'attivo in cancelleria fallimentare, dando comunicazione del piano stesso al commissario giudiziale e al comitato dei creditori: la liquidazione avverrà con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 ter l.fall. e nel rispetto della previsione dell'art. 182 c. 4 l.fall., senza necessità di ulteriori autorizzazioni da parte del giudice delegato;

4. le somme riscosse saranno accreditate su un conto corrente presso uno degli istituti bancari convenzionati con il Tribunale (v. sito internet), vincolato alla firma congiunta del commissario giudiziale e del liquidatore;

5. il liquidatore provvederà al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la cancelleria fallimentare e comunicati al commissario giudiziale e a tutti i creditori, senza ulteriori formalità;

6. il commissario giudiziale riferirà al giudice delegato sullo stato di adempimento della proposta concordataria e su eventuali criticità con relazioni semestrali;

7. al termine della sua attività, il liquidatore redigerà dettagliato rendiconto, che comunicherà a tutti i creditori, al commissario giudiziale e al legale rappresentante del debitore e che si intenderà approvato in mancanza di contestazioni nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, contestazioni che il commissario giudiziale sottoporrà al giudice delegato. Il commissario giudiziale, nella relazione finale da depositare in cancelleria, attesterà l'intervenuta approvazione del rendiconto.

al giudice delegato è rimesso ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione, ivi compresa l'eventuale liquidazione del compenso al liquidatore.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/01/2018.

Il giudice relatore  
dott. Gianmarco Marinai

Il Presidente  
d.ssa Emilia Grassi



